

COMUNE DI LODRINO



REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE NR. 43 DEL 17/12/2024

Indice

- Articolo 1 - Oggetto del Regolamento
- Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta
- Articolo 3 - Soggetti passivi - Responsabili del pagamento dell'imposta
- Articolo 4 - Misura dell'imposta
- Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni
- Articolo 6 - Obblighi del gestore
- Articolo 7 - Versamento dell'imposta
- Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento
- Articolo 9 - Sanzioni
- Articolo 10 - Riscossione coattiva
- Articolo 11 - Rimborsi
- Articolo 12 - Contenzioso
- Articolo 13 - Entrata in vigore e disposizioni finali

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997, e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'Imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23 e all'art. 4, comma 5-ter, del D.L. n. 50/2017, convertito con modificazioni nella L. n. 96/2017 e ss. mm. ii.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e ss. mm. ii. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e di promozione turistica, e di promozione del Comune di Lodrino, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, interventi di manutenzione e recupero, nonché fruizione e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali del territorio comunale, secondo la normativa vigente.
2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture, come definite in linea di principio dalla Legge Regionale in materia di turismo n. 27 dell'01 ottobre 2015, nonché gli immobili

destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4, comma 5-ter, del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni nella L. n. 96/2017 e ss. mm. ii. ubicati nel territorio del Comune di Lodrino.

3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, di cui al precedente comma 2, nel periodo dal 01 gennaio al 31 dicembre.
4. L'imposta di soggiorno è comunque dovuta in tutte le ipotesi in cui si realizza il pernottamento del soggetto passivo, anche qualora la struttura non trovi classificazione all'interno della normativa regionale.

Articolo 3 - Soggetti passivi - Responsabili del pagamento dell'imposta

1. I soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche non residenti nel Comune di Lodrino che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 2.
2. L'imposta è corrisposta dai suddetti soggetti ai gestori delle strutture ricettive presso le quali pernottano, o ai soggetti che incassano o che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi, nel caso di contratti di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo, regolati dal D.L. n. 50/2017.
3. Sono responsabili del pagamento dell'imposta i gestori delle strutture ricettive e altre tipologie ricettive ubicate sul territorio comunale, nonché i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi definite dal suddetto art. 4 del D.L. n. 50/2017, di appartamenti ubicati nel territorio comunale.
4. I gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta e il soggetto che incassa il canone della locazione breve, provvedono al relativo incasso e al successivo versamento al Comune di Lodrino. Provvedono altresì agli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento.

Articolo 4 – Tariffe

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento e viene articolata in maniera differenziata tra le diverse categorie delle strutture ricettive in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, secondo criteri di gradualità.
2. L'imposta è dovuta per i pernottamenti che avvengono tra l'01 gennaio ed il 31 dicembre.
3. Le tariffe sono approvate annualmente dalla Giunta comunale con apposita deliberazione, entro la misura massima prevista dalla legge. Qualora il provvedimento non venisse adottato sono confermate le tariffe dell'anno precedente.

Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

– i minori di 14 anni di età;

- i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
 - gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
 - il personale appartenente alla Forze dell'Ordine e militari, nonché al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e di Protezione civile, che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica;
- le persone con disabilità riconosciuta da apposita certificazione ex L. 104/1992.
2. L'applicazione dell'esenzione di cui al comma 1 è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva o al percettore del canone di locazione breve, da parte dell'interessato, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.

Articolo 6 - Obblighi del gestore

1. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, è tenuto ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva, a versare e a rendicontare al Comune di Lodrino il relativo incasso. In caso di mancato versamento da parte del cliente, il gestore e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, è tenuto a versare l'imposta in qualità di responsabile del pagamento e debitore dell'obbligazione tributaria.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi:
 - contestualmente all'inizio dell'attività, registrare le proprie strutture ricettive secondo le modalità indicate dall'ufficio competente in materia di imposta di soggiorno;
 - informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni, dell'imposta di soggiorno mediante esposizione di apposito materiale informativo che contenga indicazioni relative all'applicazione dell'imposta, all'entità applicabile nella struttura, nonché alle esenzioni previste. Tale obbligo sussiste qualunque sia il canale utilizzato dalla struttura per pubblicizzarsi, compresi tutti i siti web, portali e/o piattaforme online;

- riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza emettendo un'apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia); nel caso di gruppi organizzati o nuclei familiari può essere rilasciata quietanza cumulativa intestata al capogruppo o capofamiglia, esplicitandone la composizione;
 - comunicare al Comune, entro il quindicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del mese precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 5. Qualora nel trimestre di riferimento non si siano verificate presenze, la comunicazione trimestrale deve essere comunque trasmessa indicando zero presenze;
 - presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
 - in caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti, comunicazioni periodiche e dichiarazioni annuali, di cui al successivo comma 3, distinte per ogni struttura;
 - conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno e tutta la documentazione, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.
3. La dichiarazione annuale di cui all'art. 4, comma 1-ter del D.Lgs. n. 23/2011 e all'art. 4, comma 5-ter del D:L n. 50/2017 integrati dall'art. 180 del D.L. n. 34/2020, dovrà essere trasmessa secondo i termini e le modalita' disciplinate dal sopra richiamato art. 180.

Articolo 7 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Lodrino.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il quindicesimo giorno dalla fine del trimestre successivo a quello in cui è avvenuto l'incasso.
3. Il versamento dovrà essere effettuato:
 - con bonifico bancario su apposito conto corrente intestato al Comune di Lodrino presso la tesoreria comunale Cassa Padana BCC;
 - con Pagopa.

Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno.
2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni vigenti in materia di accertamento esecutivo.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'amministrazione può:

- invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - richiedere ad altri uffici pubblici dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive.
4. Al fine di quantificare l'importo dovuto, gli uffici competenti del Comune di Lodrino potranno svolgere tutte le attività accertative.

Articolo 9 – Sanzioni

1. Le violazioni di natura tributaria sono punite con le sanzioni amministrative erogate sulla base dei principi generali dettate, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997 n.471 e n. 472.
2. Le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Per l'omessa o infedele presentazione della Dichiarazione annuale, di cui all'art. 6, comma 3, da parte del gestore si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200% dell'importo dovuto

Articolo 10 - Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione ai sensi del presente Regolamento, a titolo di imposta, sanzioni e interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11 – Rimborso

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza sarà recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La richiesta di rimborso tramite compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento che si intende compensare. Il rimborso con pagamento è effettuato solo nel caso di cessazione dell'attività o negli altri casi in cui non sia possibile procedere tramite compensazione.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci (10,00).

Articolo 12 – Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione tributaria ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 13 - Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15-quater, del D.L. 201/2011, il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della Deliberazione di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. Per particolari esigenze tecniche o per motivate esigenze generali, la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli articoli 6 e 7 del presente Regolamento.
3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di Tributi Locali e Entrate Comunali.